

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

CONTRATTO

che si stipula a seguito di procedura aperta ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 54 e 55, comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, monitoraggio e controllo del Programma Operativo del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 e alla definizione delle nuove linee programmatiche nel settore della pesca del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 – CIG 62156672AC – CUP J81E15000460007.

L'anno 2015, il giorno _____del mese di_____, in Roma, Viale dell'Arte n. 16, nella sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura, sono presenti;

DA UNA PARTE

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con sede in Roma – Via XX Settembre n. 20, codice fiscale n° 97099470581 – di seguito indicato come "Ministero", rappresentato ai fini del presente atto dal dott. _____nella sua qualità di dirigente dell'Ufficio PEMAC ____-Direzione Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura, giusta



delega del Direttore Generale che si allega al presente atto,

DALL'ALTRA

_____, con sede legale in_____, via_____, - P.IVA _____ -, di seguito indicata come "Aggiudicatario", rappresentato ai fini del presente atto dal_____, nato ad _____il_____, CF_____, previa procura del legale rappresentante allegata al presente atto;

PREMESSO CHE

a) il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 reca "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato";

b) la legge 16 aprile 1987, n. 183 concerne il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, ed in particolare l'art. 5 ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

c) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

d) il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 reca "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

e) il D.P.C.M. 27 febbraio 2013 n. 105, Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto



2012, n. 135;

f) il Reg.(CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del Consiglio Europeo reca il Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.);

g) il Reg. (CE) n. 498/07 del 26 marzo 2007 della Commissione Europea reca modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 1249/10 del 22 dicembre 2010;

h) il Programma Operativo dell'intervento comunitario FEP in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, è stato approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 5164 del 18 luglio 2014 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, modificata dalla decisione della Commissione C(2010) 7914 della Commissione dell'11 novembre 2010 e dalla decisione di esecuzione C(2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013;

i) il decreto n. 13 del 21 aprile 2010 approva il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione;

j) le Linee guida di cui al decreto direttoriale n. 50 del 9 settembre 2009 hanno determinato le spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013;

k) le Linee guida inerenti le spese ammissibili per la misura assistenza tecnica sono state approvate dal Comitato di Sorveglianza in data 31 marzo 2011 attraverso procedura scritta;

l) il D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 reca "Codice dei contratti pubblici



relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

m) il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 reca Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

n) la determina a contrarre n. ____ del ____ ha disposto l'avvio di una procedura aperta di gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di affidare servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, monitoraggio e controllo del Programma Operativo del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 e alla definizione delle nuove linee programmatiche nel settore della pesca del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020, per un importo a base di gara pari ad Euro 1.850.000,00 oltre IVA;

o) il bando di gara del_____ha dato esecuzione alla suddetta determina (CIG_____), inviato all'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea in data ____ e pubblicato sulla GUUE _____nonché per estratto sulla GURI n._____, sui quotidiani _____e per esteso sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

p) i plichi presentati entro il termine di scadenza_____

q) il decreto che ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

r) con la nota n. _____con cui sono stati trasmessi i verbali delle



operazioni compiute dalla suddetta Commissione ed in particolare l'aggiudicazione provvisoria del servizio a favore di _____per un importo di Euro _____al netto dell'IVA;

s) il Responsabile del procedimento con verbale del_____ ha provveduto alla verifica dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in gara dall'appaltatore;

t) con decreto n.____l'Amministrazione ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore di_____ per un importo di_____;

u) la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 lett a) del d.lgs. n. 163/2006 è stata comunicata ai soggetti interessati in data _____ giusta comunicazioni in atti;

v) l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale eccezion fatta per le verifiche Antimafia il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;

w) stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo ai sensi del successivo art._____;

x) è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

y) Allegato unico.



Tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato tecnico, le risposte alle FAQ pervenute, l'Offerta Economica e l'Offerta Tecnica.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Ministero prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Ministero.

Art. 2

Oggetto

Il Ministero affida alla Aggiudicatario, che dichiara di accettare, l'incarico di provvedere a realizzare il servizio di assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, monitoraggio e controllo del Programma Operativo del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 e alla definizione delle nuove linee programmatiche nel settore della pesca del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020.



Art. 3

Durata

Lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto dovrà terminare entro il 10 dicembre 2015.

In nessun caso il Contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Ministero.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Ministero procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Ministero e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 4

Condizioni e modalità di esecuzione del Servizio

La Aggiudicatario procede alla prestazione del servizio di cui all'articolo 2 secondo le modalità, alle condizioni ed entro i termini descritti nel capitolato tecnico e nel progetto, approvato dalla Commissione di valutazione, facente



parte integrante del presente contratto e da intendersi qui integralmente riportato, in possesso delle parti e di cui è allegato stralcio al presente contratto.

Il Ministero, senza che ciò determini una variazione nel corrispettivo contrattuale, si riserva la facoltà di richiedere, durante l'esecuzione del contratto, le modifiche nello svolgimento della prestazione del servizio ritenute opportune per assicurare la costante rispondenza e conformità dell'attività alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nonché agli interessi pubblici perseguiti dal Ministero e agli obiettivi che si perseguono con il servizio richiesto. Con riferimento alle attività di controllo, il Ministero si riserva di apportare tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie per assicurare la costante conformità dell'azione amministrativa alla normativa nazionale e comunitaria.

L'Aggiudicatario non potrà apportare variazioni al servizio oggetto del presente contratto senza espressa autorizzazione del Ministero.

In particolare, per quanto attiene al gruppo di lavoro proposto per l'espletamento del servizio con riferimento alle figure professionali richieste quale requisito minimo di partecipazione, è ammessa, previa autorizzazione del Ministero, la sostituzione dei componenti, per comprovate cause di forza maggiore, con figure professionali dotate della stessa competenza ed esperienza di quelle proposte al momento della presentazione dell'offerta. Il Ministero si riserva la facoltà di approvare la figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa.



Nel caso in cui l'Aggiudicatario proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Ministero effettua, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte da Aggiudicatario e da queste comunicate al Direttore dell'esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 13, d'importo pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) della stessa.

In caso di inadempimento da parte di Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 5

Reportistica

L'Aggiudicatario è tenuto a presentare un piano definitivo del servizio da realizzare entro dieci giorni dalla stipula del presente contratto ed una relazione finale attestante il dettaglio delle attività realizzate.

Art. 6

Compenso del servizio e modalità di pagamento

Il Ministero corrisponde all'Aggiudicatario, a titolo di corrispettivo per tutto il complesso delle prestazioni di cui all'art. 2, la somma di Euro _____, oltre IVA pari ad Euro_____.

Il pagamento è subordinato all'emissione di specifici provvedimenti ministeriali, entro i limiti delle disponibilità finanziarie. In caso di variazioni delle disponibilità finanziarie verrà attuato un corrispondente adeguamento del servizio.



Le modalità di pagamento seguono l'andamento dei flussi finanziari e le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 1198/2006, nonché le eventuali ulteriori disposizioni europee e/o nazionali inerenti il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia. Eventuali variazioni compensative delle singole macrovoci di costo previste nell'offerta economica sono ammissibili nella misura del 30%. Variazioni superiori a detta aliquota devono preventivamente essere approvate dal Ministero.

Il Ministero, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili provvede ad emettere i decreti di pagamento a favore dell'Aggiudicatario, con gli importi di seguito indicati:

- il 40% dell'importo complessivo pari ad Euro_____è corrisposto a titolo di anticipazione sul complessivo importo per lo svolgimento dell'attività, su apposita domanda da parte di Aggiudicatario accompagnata da fattura e polizza fideiussoria di importo pari a quanto previsto dall'art. 124, comma 1, del DPR n. 207/2010.
- l'ulteriore 60% dell'importo complessivo, pari ad Euro_____, è corrisposto a saldo, su apposita domanda da presentare da parte dell'Aggiudicatario a completamento delle prestazioni effettuate, previa acquisizione del certificato di verifica conformità, rilasciato dal Direttore di esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 7. La suddetta verifica sarà effettuata previa apposita richiesta dell'aggiudicatario accompagnata da fattura di pari importo e dalla relazione finale relativa al servizio eseguito attestante le attività espletate in conformità a quanto previsto dal progetto



tecnico.

Il pagamento del saldo e la certificazione dell'anticipo sono subordinati all'esito positivo dei controlli di I livello che devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure di cui in premessa ed all'acquisizione di quanto previsto dal successivo art. 7, attestante la regolare esecuzione delle attività.

Le spese inerenti l'esecuzione del presente contratto sono ammissibili se conformi alle Linee guida richiamate in premessa e all'offerta economica allegata in stralcio al presente contratto e parte integrante dello stesso. Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle ammesse sono a totale carico dell'Aggiudicatario.

Al pagamento provvederà l'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - IGRUE, con le disponibilità recate dal Fondo di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nell'ambito dell'asse prioritario 5 – Assistenza tecnica di cui al Regolamento del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca n. 1198/2006 del 27 luglio 2006.

L'importo inerente l'imposta sul valore aggiunto costituisce un onere interamente a carico dello Stato e, pertanto, grava sulle pertinenti risorse nazionali dell'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea – IGRUE ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter del D.L. n. 125/2010, convertito in L. 163/2010.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del



contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e previo verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo prezzo unitario.

< *nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la seguente dicitura*

In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

< *nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

L'Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare al Ministero la parte delle prestazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Ministero procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali dei dipendenti.

Il Ministero, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico di Aggiudicatario, il Ministero applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ai sensi dei quanto disposto dall'art. 1, comma 209, della legge 244/2007 l'Amministrazione accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n.55/2013. Il codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: BSFBA4.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo prezzo unitario.

Le fatture dovranno essere intestate al Ministero.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Ministero, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e e degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136. L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero le

variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In ogni caso i pagamenti di anticipo e saldo non potranno che essere erogati previa acquisizione della regolare Informativa Antimafia ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Art. 7

Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

Il Ministero con successivo provvedimento provvederà a nominare il direttore di esecuzione del contratto, cui sono assegnate le funzioni di cui all'art. 301 del Dpr n. 207 del 2010.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Nello specifico, il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal d.lgs. n. 163 del 2006 e dal relativo regolamento attuativo, nonché tutte le attività che si rendano opportune per



assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art. 8

Obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Ministero.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Ministero da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.



L’aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché di dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

Il Ministero si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’aggiudicatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare al Ministero ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 9

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di



miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 - comma 2 - e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Ministero direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'aggiudicatario, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 10

Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali

Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di



pubblico dominio.

Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Ministero.

Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il Ministero tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'aggiudicatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 498/2007.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Le parti dichiarano che i dati personali



forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.

Art. 11

Responsabilità – Obbligo di Manleva

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto.

Lo stesso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Ministero da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 12

Obblighi di Tracciabilità Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la



piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Aggiudicatario, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è tenuto ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l'acquisto di servizi esterni, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Ministero.

L'Aggiudicatario si obbliga e garantisce che negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Ministero, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di



quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati:

- conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:

a) XXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXXXX

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: XXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXX) nato a XXXXXXXXXXXXXXXX.

Art. 13

Cauzione Definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, Aggiudicatario ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, in favore del Ministero.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Ministero, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione



del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte di Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Ministero ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 9 e 15 del presente contratto.

Art. 14

Recesso

Il Ministero ha diritto, in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie incidenti sull'esecuzione del servizio o per motivi di pubblico interesse, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con lettera raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Ministero. In caso di recesso del Ministero, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

L'aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.



Le ipotesi di recesso per giusta causa legittimanti il recesso da parte del Ministero senza preavviso sono:

a. la condanna di uno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore tecnico di Aggiudicatario, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
b. il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Ministero. In tale fattispecie, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

In caso di recesso unilaterale dell'aggiudicatario, per motivi diversi ed ulteriori da quanto previsto nel presente articolo, questi perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai prodotti/servizi non accettati dal Ministero, anche se già realizzati.



Art. 15

Risoluzione per inadempimento

Il Ministero si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Ministero avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi a Aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Ministero;

b. nei casi di cui agli articoli che seguono: sospensione unilaterale del servizio (art. 3); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 4); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 9); obblighi di riservatezza (art. 10); responsabilità per infortuni e danni (art. 11); cauzione definitiva (art. 13); il rispetto degli obblighi tracciabilità finanziaria (art. 12); subappalto (art. 17); divieto di cessione del contratto, cessione del credito (art. 18).

c. mancato mantenimento, nel corso dell'espletamento dell'incarico, della capacità tecnica ed economica dichiarate all'atto della partecipazione alla



gara.

Art. 16

Penali e relativo procedimento di applicazione

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 5 – l'Aggiudicatario dovrà corrispondere al Ministero l'importo di 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle suddette penali, dovranno essere contestati a Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero, l'Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano al Ministero nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Ministero, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Ministero potrà recuperare l'importo delle penali avvalendosi della cauzione di cui all'articolo 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Ministero potrà applicare all'aggiudicatario penali sino a concorrenza



della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, il Ministero ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nel precedente articolo 15.

L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto del Ministero a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 17

Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti

prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il Ministero provvederà, ai sensi dell'art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto l'appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del



relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Ministero o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Ministero, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Ministero non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Ministero procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per



la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Ministero, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Ministero inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Ministero; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Ministero, in caso di mancato rispetto da parte dell'appaltatore dell'obbligo di cui all'articolo 118, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs 163/2006, qualora lo stesso motivi il mancato invio al Ministero della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal direttore dell'esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura

accertata dal direttore dell'esecuzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Ministero revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 18

Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al suddetto art. 116.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Ministero. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti,

si impegna a comunicare il CIG n. XXXXXX al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19

Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Ministero proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Ministero ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,



interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Ministero si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art.20

Spese di registrazioni e Oneri fiscali

Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, pertanto, l'imposta di registro va applicata in misura fissa ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia. Le spese di registrazione, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti il presente contratto, redatto in n. 2 esemplari, sono a carico della Aggiudicatario.

Art. 21

Risoluzione Controversie



Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il Ministero e la Aggiudicatario in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto e che non si siano potute risolvere in sede stragiudiziale, sono deferite al Giudice Ordinario del Foro di Roma a cui le parti potranno rivolgersi a norma del Codice di procedura civile e del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 22

Norme regolatrici

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l'esecuzione del presente contratto è regolata:

a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;

d) dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, del 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;

e) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..

Art. 23



Clausole finali

Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre,l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente atto, impegnativo per la Aggiudicatario sin dal momento della sottoscrizione, sarà valido ed operante nei confronti del Ministero soltanto dopo l'adozione del provvedimento di approvazione del contratto.

Per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,

ippiche e della pesca

Direzione Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura

Per l'aggiudicatario



Dott.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., Aggiudicatario dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 4 (Condizioni e modalità di esecuzione del servizio); n. 5 (Relazioni semestrali); n. 6 (Compenso del servizio e modalità di pagamento); n. 7 (Obblighi e adempimenti a carico dell’appaltatore); n. 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 10 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali); n. 14 (Recesso); n. 15 (Risoluzione per inadempimento); n. 16. (Penali e relativo procedimento di applicazione); n. 18 (Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare); n.21 (risoluzioni Controversie); n. 22 (norme regolatrici); n. 23 (Clausole finali).

Per l’aggiudicatario

_____